

FEDER GROSSISTI NOTIZIE

Federgrossisti
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI
e-mail: federgrossisti@tin.it
www.federgrossisti.it

n. 31 del 15/10/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

SUPERBONUS
(limiti di spesa)

AMMORTIZZATORI SOCIALI
(indicazioni operative INPS)

DIGITAL TRANSFORMATION
(presentazione domande agevolative)

TUTELA PREVIDENZIALE
(gestione del rapporto in caso di quarantena)

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
(istanze di autotutela)

DOMICILIO DIGITALE (PEC)
(obbligo comunicazione)
(inadempienze)

SUPERBONUS **limiti di spesa**

Rispondendo ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul Superbonus al 110% e sui relativi limiti di spesa (articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – c.d. “decreto rilancio”).

In particolare, il caso prospettato nella risoluzione riguarda un contribuente residente in un condominio composto da quattro unità immobiliari in cui i condomini, in assenza di un amministratore, intendono programmare i seguenti piani di interventi:

- la posa in opera di un cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica nonché la sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane, per compensare lo spessore del cappotto;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e dei sistemi di accumulo integrati e di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici;
- la sostituzione degli impianti autonomi di climatizzazione delle singole unità immobiliari;
- il restauro della facciata con la sostituzione di grondaie e pluviali, restauro dei parapetti e delle persiane;
- la riduzione del rischio sismico e il recupero del patrimonio edilizio.

Per l’istante, i dubbi riguardano alcuni limiti di spesa previsti dalla normativa, in specie se riferibili “ad unità familiari o a singole unità abitative condominiali”, nonché alla possibilità di cessione del credito di imposta prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio.

In primis, l’Agenzia delle Entrate illustra i chiarimenti in merito agli interventi, tra quelli elencati dall’istante, considerati “trainanti”, ovvero quelli:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Per quanto riguarda i primi, la risoluzione ricorda che, quando i predetti interventi di isolamento termico delle superfici opache sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito.

In particolare, se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; nel caso di specie, trattandosi, come riferito dall’Istante, di un edificio composto da 4 unità immobiliari, il predetto limite è pari a 160.000 €

Per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico, come noto, il decreto Rilancio (comma 4 dell'art. 119) ha elevato la detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 € per unità immobiliare per ciascun anno.

Per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio.

Applicando la normativa al caso di specie, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, è pari a 384.000 € (96.000 € per 4 unità immobiliari).

Al riguardo, viene richiamato quanto precisato nella circolare n. 24/2020: nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio - per i quali il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto - l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili.

In tal modo, il condomino potrà ottenere una detrazione “anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare”.

Sempre con riferimento all'intervento di “riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio”, viene precisato che gli interventi ammessi al Sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.

Pertanto, per i predetti “interventi di riduzione del rischio sismico e di recupero patrimonio edilizio”, il limite massimo di spesa è 96.000 € per il numero di unità immobiliari dell'edificio.

Detto ciò, la risoluzione in esame ricorda che il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi cd. “trainati”, tra i quali, quelli di efficientamento energetico disciplinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, nei limiti di detrazione o di spesa previsti per ciascun intervento.

La risoluzione ricorda che la maggiore aliquota si applica solo se tali interventi sono eseguiti congiuntamente con un intervento finalizzato all'efficienza energetica “trainante” e assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

In tale ambito, rientrano i seguenti interventi indicati dall'istante:

- la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

Per tali interventi, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 € per ciascun immobile;

- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici. Per tale intervento, la detrazione massima spettante è pari a 60.000 € per ciascun immobile;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale.

Per tali interventi, la detrazione massima è pari a 30.000 € per ciascun immobile e spetta anche qualora, come prospettato dall'Istante, sia sostituito o integrato l'impianto delle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio in condominio in assenza di un impianto termico centralizzato;

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a 3.000 € per l'installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW.

Il limite di spesa massimo di 3.000 € è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica.

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno.

Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica. (circolare n. 19/2020).

- La risoluzione chiarisce inoltre, che sono ammessi al Superbonus (nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa) anche i seguenti e ulteriori interventi "trainati":
 - a) installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

- b) installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 € per ogni kWh.

Per i suddetti interventi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 €, comunque, nel limite di spesa di 2.400 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Al riguardo la risoluzione, richiamando il parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico, chiarisce che il predetto limite di spesa di 48.000 € va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti (viene dunque, superato il precedente parere fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/2020).

Infine, in merito all'intervento di restauro della facciata, la risoluzione fa presente che quest'ultimo non rientra nell'ambito applicativo del Superbonus e che resta confermata la detrazione prevista dalla legge di Bilancio 2020, pari al 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020.

Riferimenti: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 60 del 28/09/2020.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

indicazioni operative Inps

In merito all'argomento, l'Inps ha affrontato diverse problematiche inerenti sia le ipotesi di accesso agli strumenti emergenziali sia il rispetto dei termini decadenziali ai fini dell'accoglimento delle domande, fornendo gli opportuni chiarimenti rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legge 104/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale collegati al periodo di emergenza sanitaria.

Nel ripercorrere la norma in esame, l'Inps ha fornito, innanzitutto, le istruzioni per la presentazione della domanda di integrazione salariale per il periodo aggiuntivo di 18 settimane (9+9) nell'arco temporale tra il 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Nello specifico, l'istituto ha chiarito che la richiesta dei trattamenti deve essere inviata con due distinte istanze:

- per un primo periodo pari a 9 settimane;
- per un secondo periodo di ulteriori 9 settimane, concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

L'accesso al secondo periodo di 9 settimane di trattamento è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale che sarà riparametrato rispetto alla riduzione di fatturato registrata.

Al fine di consentire l'individuazione dell'aliquota del contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, i datori di lavoro richiedenti devono completare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, nella quale devono autocertificare o la sussistenza e l'indice dell'eventuale riduzione del fatturato o il diritto all'esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l'attività di impresa è stata avviata in data successiva al 1° gennaio 2019.

I periodi di integrazione richiesti e autorizzati al 12 luglio ma collocati in periodi successivi a tale data, vengono imputati al primo periodo di 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020.

Pertanto, a partire dal 13 luglio 2020, il periodo massimo concedibile non può in ogni caso superare le 18 settimane.

A titolo esemplificativo, un'azienda che abbia già richiesto 4 settimane continuative di trattamento (dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020) autorizzate dall'Istituto ai sensi della precedente disciplina, potrà beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti a cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane in quanto le 3 settimane, dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrano nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto legge n. 104/2020, incidono sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.

La circolare specifica inoltre che qualora le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa di cui al decreto-legge n. 18/2020, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020, avessero richiesto trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per periodi successivamente ricompresi nella tutela prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 104/2020, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall'Istituto, potranno essere convertite in periodi con causale "COVID 19 nazionale", su espressa richiesta dei datori di lavoro.

Inoltre, rispetto alle domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), l'azienda interessata a modificare la causale, è tenuta ad inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale "COVID 19 nazionale".

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle istanze la circolare chiarisce che le domande di accesso devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, con la causale:

- "COVID 19 nazionale" per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;
- "COVID 19 con fatturato" per il secondo periodo di 9 settimane.

L'INPS, ha precisato, altresì, che, su segnalazione del Ministero vigilante e in ragione di una imminente soluzione legislativa che prevederà lo slittamento del termine di presentazione delle domande al 31 ottobre 2020, il termine del 30 settembre 2020 viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre 2020 saranno definite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.

Oltre che dei termini per l'invio delle domande dei trattamenti di integrazione salariale, il 30 settembre 2020 rappresenta anche il termine per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti che si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020.

Di conseguenza, anche rispetto ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, opera lo slittamento del termine dal 30 settembre al **31 ottobre 2020**.

Infine, per non penalizzare le aziende a cui non è risultato applicabile il differimento al 30 settembre 2020 dei termini di invio dei dati, l'Istituto, su conforme parere del Ministero, ha ritenuto di estendere l'applicazione di tale previsione anche per le medesime aziende.

Riferimenti: circolare Inps n. 115/2020.

DIGITAL TRANSFORMATION

presentazione delle domande agevolative

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato un proprio decreto con il quale sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli incentivi della “Digital Transformation” già ampiamente illustrati nel nostro notiziario n. 27 del 15 luglio 2020, a cui si rimanda.

Le istanze, che verranno gestite da Invitalia, dovranno essere compilate **tramite procedura informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020**, e dovranno essere firmate digitalmente.

Per accedere alla procedura informatica è richiesta l’identificazione del compilatore (legale rappresentante del soggetto beneficiario tramite lo SPID o il CNS).

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente un progetto e ciascuno ha diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il MISE comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

In caso di insufficienza delle suddette risorse per le domande presentate nello stesso giorno, verranno ammesse alla fase istruttoria i progetti che otterranno il maggior punteggio, ed in caso di uguaglianza di punteggio prevale il principio dell’ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

La valutazione della validità e fattibilità tecnica dell’intervento è finalizzata ad accertare la puntuale definizione dei progetti, l’ammissibilità e la pertinenza delle spese presentate.

Verranno valutate in particolare:

- la qualità e la chiarezza del progetto, nonché la coerenza con gli obiettivi del Decreto;
- la definizione delle milestones e dei parametri di performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli stati di avanzamento;
- i costi del progetto e la loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare;
- la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari.

Le attività istruttorie sono svolte entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda agevolativa, fermo restando la possibilità di chiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione, Invitalia SpA provvede alla stipula del contratto di finanziamento e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato.

Riferimenti: -articolo 29, comma 5 del decreto-legge n. 34/2019; decreto Mise 1°/10/2020.

TUTELA PREVIDENZIALE

gestione del rapporto in caso di quarantena

L'INPS ha fornito ulteriori indicazioni relativamente alla tutela previdenziale in caso di quarantena o sorveglianza precauzionale, ricorrendo particolari casistiche.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e lavoro agile

La quarantena (articolo 26, comma del decreto-legge n. 18/2020) e la sorveglianza precauzionale (articolo 26, comma 2) , per i soggetti fragili, non configurano un'incapacità temporanea al lavoro tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma situazioni di rischio che il legislatore ha inteso tutelare equiparando tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera, ai fini del relativo trattamento economico.

Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio.

In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Quarantena per ordinanza amministrativa

In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell'articolo 26, decreto-legge n. 18/2020 in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Quarantena all'estero

Nell'ipotesi in cui lavoratori assicurati in Italia recatisi all'estero siano stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, la tutela di cui all'articolo 26, comma 1, decreto-legge n.18/2020 non trova applicazione in quanto è necessario che il procedimento venga eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Quarantena/sorveglianza precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario

La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la tutela prevista in caso di evento di malattia e, conseguentemente, anche le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili.

Riferimenti: messaggio INPS n. 3653/2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

istanze di autotutela

Dando riscontro a varie segnalazioni della Confcommercio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla presentazione dell’istanza, in autotutela, per la revisione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, meglio conosciuto come “decreto Rilancio”

Come si ricorderà, la trasmissione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto andava effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

In sede di applicazione della norma, sono state rilevate alcune criticità riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accredito della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un contributo inferiore a quello spettante.

Altre criticità sono emerse per le istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore per decorrenza dei termini.

Per sanare le suddette situazioni, la risoluzione dell’Agenzia riconosce la possibilità di presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia nel suddetto periodo.

Circa le modalità di trasmissione, l’Agenzia chiarisce che l’istanza va inviata via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente, firmata digitalmente dal richiedente o dall’intermediario incaricato, allegando copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

Contestualmente al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota finalizzata a specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di quella per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

Le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate esamineranno puntualmente le istanze:

- qualora dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all’eventuale intermediario che ha presentato l’istanza per suo conto.
- ove sia confermato l’esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno - 13 agosto, l’Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l’impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
- qualora dovesse emergere la correttezza della stessa, l’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

DOMICILIO DIGITALE (PEC) obbligo di comunicazione inadempienze

Sono pervenute varie richieste di chiarimento in merito all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC al registro delle imprese.

Si coglie pertanto l'occasione per riassumere la normativa ad oggi vigente.

Innanzitutto si ricorda che il suddetto adempimento era già previsto per le imprese costituite in forma societaria dal 29 novembre 2008 (ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n.185/2008) e per le imprese individuali, attive e non soggette a procedure concorsuali, dal 19 ottobre 2012 (ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n.179/2012).

Per le imprese che, al contrario, non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC (ora domicilio digitale^[1]), o che lo stesso sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovevano regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle imprese, entro lo scorso 1° ottobre 2020, in forza dell'articolo 37 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (cd "decreto Semplificazioni") convertito, con modificazioni, nella legge 120/2020.

E' stato previsto di conseguenza anche un nuovo impianto sanzionatorio.

Nel dettaglio, alle imprese che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 o il cui domicilio digitale sia stato cancellato^[2] dall'ufficio del registro delle imprese si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. per le *imprese costituite* in forma societaria, in misura che può variare da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.064 euro (pari al doppio della sanzione prevista dall'art.2630 cod. civ.);
2. per le *imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale* e previa diffida a regolarizzare l'iscrizione entro il termine di trenta giorni, in misura che può variare da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro (pari al triplo della sanzione prevista dall'art. 2194 cod. civ.).

Contestualmente alla irrogazione della sanzione, l'ufficio del registro delle imprese assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà reso disponibile tramite il cassetto digitale dell'imprenditore ed erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.580/1993.

Nel caso in cui il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese rilevi, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale "inattivo" prima di procedere alla cancellazione dell'indirizzo dal registro è tenuto a chiedere all'impresa – sia essa individuale sia costituita in forma societaria - di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.

Decorso tale termine, se l'impresa continua ad essere inadempiente e in assenza di sua opposizione, procede con propria "determina" alla cancellazione e avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e di assegnazione del nuovo e diverso domicilio digitale.

Contro il provvedimento del Conservatorie è possibile fare reclamo al giudice del registro di cui all'art 2189 c.c.

Si evidenzia che il nuovo impianto sanzionatorio non si applica alle imprese di nuova costituzione, siano esse società o imprese individuali, per le quali la mancata comunicazione del domicilio digitale comporta solo la sospensione della domanda, in attesa che la stessa venga integrata.

Si precisa infine che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

Riferimenti: articolo 37 del decreto legge 16/07/2020, n.76 (cd Decreto Semplificazioni)

note

[1]

Si fa presente che la nozione di "domicilio digitale" è più ampia e ricomprende non solo la PEC ma anche i servizi elettronici di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento UE 23 luglio 2014, n.910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (Regolamento eIDAS), che ancora non sono stati attuati nel nostro paese.

[2]

Si precisa che, mentre per le imprese costituite in forma societaria, l'articolo 37, comma 1 del decreto semplificazione, nel modificare l'articolo 16 del DL 185/2008 fa espresso riferimento alla ipotesi di cancellazione "ai sensi del comma 6-ter", ossia all'ipotesi di cancellazione del domicilio digitale inattivo, per le imprese in forma individuale, l'articolo 37, comma 2 del citato decreto, nel modificare l'articolo 5 del decreto legge 179/2012, fa riferimento solo alla cancellazione, senza richiamo esplicito alla inattività.